



# Comune di Zollino

Provincia di Lecce



[ ] ORIGINALE DI:

[ X ] COPIA DI:

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 DEL 23/11/2020

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTITRE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
<b>1) CALO' Edoardo</b>	<i>Sindaco</i>	<b>Sì</b>	
<b>2) FUSO Massimo</b>	<i>Vice Sindaco</i>	<b>Sì</b>	
<b>3) COLAZZO Rita</b>	<i>Assessore</i>	<b>Sì</b>	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: **Dott. Giuseppe BORGIA**.

Assume la Presidenza il Sig. SINDACO - **dott. Edoardo CALO'** che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, la cui istruttoria è stata predisposta dall'Ufficio: **Settore III° - Urbanistica – Edilizia – Lavori Pubblici**.

**OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI. ATTO DI INDIRIZZO.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTO** l'art. 31 comma 11 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 50/2016 di seguito), che testualmente dispone *"Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. ..."*;

### **CONSIDERATO**

**Che** l'Ufficio Tecnico Comunale ha solo due unità in dotazione organica:

- un "istruttore direttivo tecnico" categoria "D", a cui è delegata la responsabilità dei servizi lavori pubblici, urbanistica, edilizia, ambiente, gestione del patrimonio, ecc...;
- un "collaboratore amministrativo", che coadiuva il Responsabile di Settore seppur privo di competenze tecniche attestata da diploma tecnico;

**Che** il Decreto Sindacale n. 2 del 02-03-2020 di nomina a Responsabile del III settore Comunale precisa:

- *gli obiettivi affidati a detto responsabile:*
  - ~ coordinamento e organizzazione delle risorse umane, economiche e strumentali assegnate;
  - ~ predisposizione, per il settore di competenza, i dati per la redazione del bilancio e eventuali variazioni e per la redazione del rendiconto della gestione;
  - ~ cura delle procedure inerenti la realizzazione di LL.PP. ed edilizia privata previste nel piano triennale dei lavori pubblici;
  - ~ cura della manutenzione ordinaria e straordinaria beni patrimoniali viabilità e segnaletica;
  - ~ gestione delle attività nel campo dell'arredo urbano e verde pubblico;
  - ~ cura dello sviluppo di buone prassi in tema di consumi energetici degli immobili comunali;
  - ~ cura dei procedimenti relativi al servizio Ambientale con particolare riferimento a ATO e ARO;
  - ~ monitoraggio raccolta rifiuti;
  - ~ monitoraggio e controllo sistema informatico comunale e centralino;
- *il rapporto di lavoro*, a tempo determinato di 9 ore settimanali, giusta convenzione attivata ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 con il Comune di Martano, presso cui il

dipendente è regolarmente assunto ed impiegato stabilmente a tempo pieno e indeterminato”;

**Che** il citato Responsabile del III settore Comunale:

- è l'unico dipendente comunale che dispone delle "competenze professionali adeguate" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per assumere e assolvere le funzioni di RUP nei procedimenti inerenti la realizzazione di opere pubbliche;
- presta il proprio servizio di lavoro presso il Comune di Zollino a tempo parziale di sole 9 ore settimanali;
- è responsabile di tutti i servizi e procedimenti amministrativi incardinati in seno all'Ufficio Tecnico Comunale, in quanto il collaboratore d'ufficio non può assumere il ruolo di responsabile per alcun procedimento, essendo Egli privo di competenze tecniche per contratto, in quanto collaboratore amministrativo di categoria "B";

**CONSIDERATO** altresì:

**Che** il collaboratore d'ufficio, seppur molto diligente ed efficiente, è principalmente e quasi completamente impegnato nei numerosi procedimenti in corso, alcuni dei quali anche gravosi e temporalmente impegnativi, attivati in seno ai servizi di urbanistica, edilizia, ambiente e gestione del patrimonio;

**Che** il supporto al RUP, oltre quello inerente l'investimento pubblico in argomento, è impegnato in molti altri procedimenti amministrativi analoghi attivati dal comune di Zollino, alcuni anche complessi e articolati e, per tale ragione, non è in grado di assicurare da solo l'impegno per le attività di che trattasi che necessitano di un controllo costante sulle procedure, in quanto tutte le problematiche ed aspetti operativi vanno affrontati contestualmente al loro verificarsi;

**Che** si rende necessario, onde evitare ulteriori ritardi che potrebbero aumentare le criticità già esistenti per l'Amministrazione per l'esecuzione dei servizi, lavori, ecc., affiancare all'ufficio una figura esperta e altamente qualificata per ricoprire il ruolo di supporto al RUP per affrontare le procedure per la realizzazione dei lavori sopra riportati;

**RITENUTO** utile e imprescindibile supportare il Responsabile del III Settore nelle sue funzioni di RUP dei procedimenti di realizzazione di opere pubbliche mediante acquisizione di un Accordo Quadro per Servizi Tecnici Professionali di Supporto alle attività del RUP (SR), con unico Operatore Economico, al fine di non compromettere la salvaguardia dei prioritari principi di efficienza, efficacia ed economicità nei citati procedimenti, alla luce della consolidata carenza di organico degli uffici comunali, del tempo di lavoro parziale del Responsabile/RUP, nonché dell'elevata mole di ulteriori procedimenti amministrativi, diversi anche complessi e temporalmente gravosi;

**CONSIDERATO** che per l'acquisendo Accordo Quadro il Responsabile del III Settore dovrà individuare una figura professionale, vista la specificità del servizio richiesto, ritenuta affidabile non solo in termini di capacità tecniche ma anche in termini di collaborazione improntata al rispetto reciproco dei principi di lealtà e buona fede per:

- la preparazione delle proposte di deliberazioni, determinazioni, contratti, ecc..., pertinenti le varie fasi di programmazione, affidamenti ed esecuzione di tutti gli appalti di servizi e lavori connessi all'investimento pubblico in argomento;
- le attività di verifica e rendicontazione finale di tutte le spese dell'investimento;
- la predisposizione in bozza di documentazione amministrativa, relazioni, lettere, ecc...;
- l'utilizzo e l'operatività, in nome e per conto del RUP, delle caselle di posta elettronica e delle piattaforme telematiche istituzionali (profilo committente, ANAC, piattaforma GEIS, BDAP; ecc...)

**ACQUISITI** i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, a norma dell'articolo 31 della legge

3 agosto 1999, n. 265" (D.Lgs. 267/2000) e ss.mm.ii., attestanti la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

**RITENUTO** di adottare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, stante la correlata urgenza ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. **DI DICHIARARE** quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile del III Settore l'acquisizione di un Accordo Quadro per Servizi Tecnici Professionali di Supporto alle attività del RUP (SR), con unico Operatore Economico, al fine di non compromettere la salvaguardia dei prioritari principi di efficienza, efficacia ed economicità nei citati procedimenti, alla luce della consolidata carenza di organico degli uffici comunali, del tempo di lavoro parziale del Responsabile/RUP, nonché dell'elevata mole di ulteriori procedimenti amministrativi, diversi anche complessi e temporalmente gravosi;
3. **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL R.U.P.

### **Art. 1. Disposizioni generali**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA di seguito per brevità) è parte costituente dell'Accordo Quadro che il Comune di Zollino (Amministrazione o Stazione Appaltante o Ente Committente, di seguito) intende acquisire, con un unico professionista per tutta la durata dell'accordo, per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. 50/2016 di seguito).

L'Accordo Quadro ha valenza di contratto normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici, da stipularsi mediante "contratti attuativi" nel periodo di vigenza, in quanto definisce le clausole fondamentali, le condizioni e le modalità di affidamento che il Responsabile del III Settore del Comune di Zollino (Settore Tecnico) dovrà applicare qualora deciderà, a suo insindacabile facoltà, giudizio e volontà, di stipulare ogni singolo contratto attuativo per attività di supporto al RUP precisandone le modalità, la durata delle prestazioni e relativo importo.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata dell'Amministrazione nei confronti del Professionista appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

Il Professionista si impegna altresì ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione deciderà di affidargli, in attuazione del presente Accordo Quadro, tramite contratti attuativi

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

### **Art. 2. Oggetto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi**

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi alle condizioni sopra indicate, consistono nell'acquisizione di servizi di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento individuate, all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni del codice dei contratti, alla Legge 7 agosto 1990, n. 24 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida n. 3 (Rev. 1) "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla G.U. n. 260 del 7 novembre 2017.

Le attività saranno specificate nei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, relativi a specifici investimenti pubblici perseguiti dal Comune di Zollino, e riguarderanno principalmente:

Prestazioni Tabella Z2 - DM 17-06-2016 riferite alla sola categoria opere prevalente	
Qbl. 19	Supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl. 20	Verifica della progettazione preliminare
QbII. 26	Supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
QbII. 27	Verifica della progettazione definitiva
QbIII. 8	Supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
QbIII. 9	Verifica della progettazione esecutiva
QbIII. 10	Programmazione e progettazione dell'appalto

QbIII. 11	Validazione del progetto esecutivo
Qcl. 13	Supervisione e coordinamento della DL e CSE
<b>Altre Prestazioni</b>	
AP. 1	Supporto alla predisposizione degli atti amministrativi
AP. 2	Supporto alla verifica e alla rendicontazione delle spese
AP. 3	Supporto all'inserimento dei documenti e digitalizzazione dei dati richiesti sulle piattaforme telematiche

A titolo esemplificativo si specificano le prestazioni incluse nelle attività AP1 ÷ AP3 che possono essere richieste in sede di contratto attuativo:

- Predisposizione in bozza degli atti amministrativi di competenza del RUP (Delibere, Determinazioni, Contratti, ecc...);
- Reperimento, verifica ed inoltro della documentazione richiesta dai disciplinari regolanti l'erogazione materiale dei finanziamenti concessi;
- Verifica amministrativo-contabile delle spese dell'investimento pubblico e loro rendicontazione;
- Collaborazione nella raccolta, verifica e trasmissione dei dati all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e agli Enti finanziatori;
- Assistenza nell'utilizzo e implementazione dei dati sulle piattaforme digitali telematiche dell'ANAC (sezioni SIMOG, AVCPASS, SmartCIG, Casellari, CEL, ecc...), dei vari Ministeri (MIP, SCP, BDAP, GIES, ecc...) e Regionali (MIRWEB e altre);

### **Art. 3. Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi**

Il presente accordo quadro ha durata di 4 anni in conformità a quanto disposto dall'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Zollino potrà affidare i singoli contratti attuativi dei servizi di supporto al RUP.

Il Comune di Zollino potrà prorogare la durata dell'accordo quadro agli stessi patti e condizioni qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per l'aggiudicazione del nuovo appalto. Al fine di garantire la continuità del servizio, tale proroga potrà avere la durata massima di sei mesi, previa comunicazione scritta all'appaltatore entro la scadenza del termine contrattuale.

Il Professionista si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro di cui al successivo art. 4.

### **Art. 4. Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro**

L'importo massimo dell'Accordo Quadro è fissato in complessivi € 70.000,00 (oneri previdenziali ed IVA esclusa, se dovuti).

L'importo di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro dovrà essere calcolato, sulla base delle specifiche prestazioni richieste, con riferimento all'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e relativo Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" ed in particolare:

- per le Prestazioni elencate in Tabella Z2 del DM 17-06-2016, il calcolo sarà riferito sola categoria di attività prevalente tra quelle ricomprese nella "Tabella Z1";
- per la tipologia Altre Prestazioni, il calcolo sarà a vacazione ai sensi dell'art. 6 del DM 17-06-2016 con costo unitario della singola vacazione pari ad €/h 55,00 (ricompreso tra i valori min e max del citato art. 6 pari ad €/h 50,00 e €/h 70,00);

Sull'importo a base di gara di ogni singolo affidamento derivante dall'Accordo Quadro sarà applicato il ribasso unico e incondizionato offerto dal Professionista in sede di procedura di affidamento dell'accordo medesimo.

Il corrispettivo di ogni contratto attuativo derivante dall'Accordo Quadro, ottenuto per differenza tra l'importo a base di gara e relativo ribasso offerto, sarà disposto con specifica determinazione di impegno del Settore Comunale di riferimento.

#### **Art. 5. Direttore dell'esecuzione dei contratti attuativi**

L'amministrazione prima dell'affidamento di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro provvederà a nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, il RUP e/o Responsabile del Settore comunale richiedente.

#### **Art. 6. Modalità di espletamento dei contratti attuativi**

Il Professionista è tenuto a svolgere l'incarico di ogni singolo contratto attuativo con diligenza, ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile, secondo le regole tecniche ed i principi deontologici propri della professione, in conformità alle disposizioni generali impartite dagli artt. 2222÷2228 del CC stesso per il lavoro autonomo e a quelle specifiche per le professioni intellettuali impartite dagli artt. 2229÷2238.

Non è consentito al Professionista subappaltare o cedere ogni singolo contratto attuativo, sia in tutto che in parte, pena la risoluzione espressa del contratto interessato ed anche, a giudizio esclusivo e insindacabile del RUP.

Il Professionista è tenuto altresì a svolgere ogni contratto attuativo in continuo riferimento e confronto con il RUP, in modo da seguirne gli indirizzi generali e le indicazioni di dettaglio utili allo svolgimento delle prestazioni richieste.

È obbligo del Professionista segnalare tempestivamente al RUP qualsiasi circostanza o rilievo che dovesse emergere durante lo svolgimento del singolo contratto, anche potenziale, in modo da ridurre al minimo eventuali ripercussioni negative sul buon andamento del relativo investimento pubblico.

Per ogni singolo contratto attuativo ed in ogni fase dell'attività svolta in seno al medesimo, è obbligo del Professionista:

- introdurre senza alcun diritto a compensi ulteriori tutte le modifiche di competenza richieste dal RUP a maggior chiarezza esplicativa delle prestazioni svolte, anche se rivenienti da organi sovra ordinati (Amministrazioni dello Stato e/o Autorità) chiamati a rilasciare pareri e/o nulla-osta di competenza;
- consegnare tutti gli elaborati redatti in formato digitale aperto, editabile (\*.dwg, \*.doc, \*.dxf, \*.xls, ecc.) e compatibile con i sistemi operativi e programmi in uso alla Ente Committente;
- comunicare il sopraggiungere di cause di incompatibilità all'incarico non previste dalla normativa sui contratti pubblici al momento dell'affidamento;
- di non avere in corso alcuna attività e/o procedimento di qualsiasi natura configurabile, anche ipoteticamente, in conflitto di interesse con l'ente Committente.

È fatto altresì obbligo del Professionista:

- rimanere iscritto al proprio Ordine Professionale di appartenenza sino alla conclusione del presente Accordo Quadro;
- osservare la massima riservatezza su ogni informazione di sua conoscenza inerente l'opera oggetto di contratto attuativo, sia verbale che documentale, ottenuta durante lo svolgimento e dopo la conclusione dell'incarico;
- restituire tutta la documentazione cartacea ricevuta dall'Ente Committente durante lo svolgimento del singolo contratto, una volta tratte tutte le informazioni necessarie e comunque non oltre la scadenza contrattuale del servizio.

Dalla data di aggiudicazione e sino all'emissione del Certificato di Collaudo è fatto divieto al Professionista contrarre rapporti professionali, per ogni singolo contratto attuativo, con il

relativo esecutore dei lavori oggetto dell'investimento pubblico perseguito dall'Ente Committente. Eventuali rapporti preesistenti dovranno essere comunicati prima dell'affidamento del contratto attuativo, pena la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere unilateralmente il presente contratto d'opera.

#### **Art. 7. Esecuzione dei contratti attuativi**

Ogni singolo contratto attuativo sarà preceduto dalla relativa Determinazione di incarico, emessa dal Settore Comunale di riferimento, che di fatto avvierà le prestazioni costituenti il servizio tecnico richiesto.

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

La necessità di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni di un singolo contratto o dell'Accordo Quadro, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, sarà disposta con apposito Verbale di Sospensione redatto dal Direttore dell'esecuzione e da esso sottoscritto assieme al Professionista, in cui dovranno essere riportate:

- a) le ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano, le circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Cessate le cause della sospensione sarà cura del Direttore dell'esecuzione redigere e comunicare al Professionista il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo o dell'Accordo Quadro.

In ogni caso trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **Art. 8. La verifica di conformità**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito dal Professionista nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **Art. 9. Inadempienze contrattuali e penali**

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali o di incompleta e/o inadeguata esecuzione di una o più prestazioni affidate, la cui gravità non concretizzi presupposto per la risoluzione del presente contratto, è compito del Direttore dell'esecuzione:

- sollecitare per iscritto il Professionista a porre rimedio alle violazioni commesse nel tempo prefissato, chiedendogli nel contempo di giustificare i motivi dell'inadempienze;
- procedere in caso di giustificazioni ritenute inconsistenti ad applicare le seguenti penali:
  - o *nell'ipotesi di mancata osservanza dei termini contrattuali stabiliti*, penale giornaliera del 1 ‰ (uno per mille) sull'importo totale delle prestazioni oggetto di inadempienza da applicare per ogni giorni naturale consecutivo;
  - o *nell'ipotesi di incompleta o inadeguata esecuzione di una o più prestazioni affidate*, penale da € 100,00.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi, che non potranno eccedere per qualsiasi motivo il 10% del corrispettivo contrattuale, saranno trattenute sui compensi non ancora liquidati o pagati se sufficienti, oppure recuperate coattivamente in caso di somme insufficienti.



L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza rilevata, a firma del Responsabile del Settore di competenza, avverso la quale il Professionista avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro \_\_\_\_ (\_\_\_\_) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

#### **Art. 10. Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi**

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile (artt. 1453 e seguenti) in materia di risoluzione anticipata dei contratti, le parti convengono che è facoltà dell'Ente Committente risolvere unilateralmente l'Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto attuativo, qualora il Professionista si renda colpevole dei seguenti inadempimenti contrattuali ritenuti, dal Direttore dell'Esecuzione, causa risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C.:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- ritardi nell'esecuzione di una o più prestazioni affidate e/o incompleta o inadeguata esecuzione delle stesse, ritenuti pregiudizievoli per il buon esito dell'opera;
- contravvenzione ingiustificata alle condizioni e/o agli obblighi fissati dal presente disciplinare, ovvero anche alle ulteriori istruzioni legittimamente impartite dal RUP o dal Responsabile del servizio di riferimento;
- cumulo di una o più penalità, sanzionate ai sensi del precedente art. 7, sino a superare il 10% dell'importo contrattuale affidato;
- contravvenzione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

In caso di risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi del comma precedente, al Professionista spetta il compenso per le sole prestazioni parziali svolte decurtate dalla penale maturata.

È ammesso il recesso dal presente Accordo Quadro d'opera per impossibilità oggettiva sopravvenuta di una delle parti libera entrambi i contraenti dagli obblighi contrattuali non ancora adempiuti, fatto salvo il corrispettivo spettante al professionista per le prestazioni parziali svolte e documentate dal medesimo.

Il recesso di cui al comma precedente può trovare applicazione anche in caso di singolo contratto attuativo.

La risoluzione/recesso contrattuale ai sensi dei precedenti commi dev'essere formalizzata esclusivamente per iscritto ed inviata, a mezzo Posta Elettronica Certificata o Raccomandata A/R, con almeno trenta giorni di preavviso.

#### **Art. 11. Pagamento dei corrispettivi**

Il pagamento dei corrispettivi, anche parziali, sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dal Professionista e trasmessa tramite piattaforma SDI al codice univoco dell'ufficio di riferimento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del professionista.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a., che il Professionista dovrà comunicare in sede di ogni singolo contratto attuativo, completo degli estremi identificativi del conto corrente stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

È obbligo del Professionista garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ad ogni singolo contratto, riportando obbligatoriamente il codice CIG di riferimento in tutte le fatture emesse.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente all'Accordo Quadro/contratto attuativo, da parte del Professionista, si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

#### **Art. 12. Revisione prezzi del servizio**

Non è prevista alcuna revisione del prezzo per l'intera durata di ogni singolo contratto attuativo.

#### **Art. 13. Garanzia definitiva**

Il professionista affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'Accordo Quadro, prima della stipula del relativo contratto (o delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016) dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'Accordo Quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi.

#### **Art. 14. Spese contrattuali**

Sono a carico del professionista affidatario le spese di bollo, scritturazione, copie e ogni altro onere necessario alla stipulazione del presente Accordo Quadro e relativi contratti attuativi.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/86 l'Accordo Quadro/contratto attuativo sarà registrato solo in caso d'uso, con addebito delle eventuali spese conseguenti a carico della parte richiedente

#### **Art. 15. Controversie**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, per quanto applicabile.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l'Ente Committente, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, non componibili in via bonaria, saranno deferite al Tribunale di Lecce territorialmente competente

#### **Art. 16. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ....., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi anche al Professionista, per quanto compatibili.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazione da parte del Professionista, o suoi collaboratori, del suindicato "Regolamento".

## **Art. 17. Privacy**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Zollino ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
- o PEC .....@pec.rupar.puglia.it;
  - o Mail .....@comune.zollino.le.it ;
  - o Tel. 0836.600003;
- b) Responsabile della protezione dei dati è .....
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, c. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Zollino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto

Il Responsabile del Settore tecnico Comunale

.....

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in aderenza al vigente regolamento comunale sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Ing. dr. Raffaele MITTARIDONNA )

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in aderenza al vigente regolamento comunale sui controlli interni, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime PARERE CONTABILE FAVOREVOLE e rilascia contestualmente il VISTO attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Dr.ssa Daniela PERRONE )

La presente deliberazione, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritta.

IL SINDACO PRESIDENTE

( Dr. Edoardo CALO' )

IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dr. Giuseppe BORGIA )

**ATTESTAZIONI**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per giorni **QUINDICI** consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal 11 DIC 2020.

ALBO n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del Registro

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA  
DEL SETTORE  
(dr. Danilo TONDI)

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni quindici consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, in elenco, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con Foglio prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Zollino, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Per copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo e per la consultazione.

Le firme autografe vengono omesse ai sensi dell'art. 5, del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39.

Zollino, li 11 DIC 2020



IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA  
DEL SETTORE  
(dr. Danilo TONDI)